

Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VAS

* * *

Parere n. 10 del 26/03/2021

	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Piano:	Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Alpi Orientale II Ciclo
	ID_VIP: 5629
Autorità Proponente:	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Alpi Orientale
Autorità procedente:	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Alpi Orientale

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare:
 - ✓ l'art. 5, recante "Definizioni", e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende "verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate";
 - ✓ l'art. 6, recante "Oggetto della disciplina "e, in particolare:
 - · il comma 2 secondo cui "Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni";
- il comma 3 secondo cui "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."
- · il comma 3-bis secondo cui "L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente."
- ✓ l'art. 12, recante; "Verifica di assoggettabilità" e, in particolare, il comma 3, secondo cui "Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente" e il comma 4, secondo cui "L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni".
- ✓ l'Allegato 1 alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, recante "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12";
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
- le Linee Guida Commissione Europea "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC";

- linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE"HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- le Linee Guida "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003";
- La "Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano" MIBACT-2018

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito "un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la Direttiva 2006/118/CE "sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
- la Direttiva 2007/60/CE "relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni" che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- il D.Lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare:
 - ✓ l'art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale "le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1";
- √ l'art. 9 comma 1-bis secondo il quale "I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 (comma 3, lettera a) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.";
- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito "un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino";
- la Direttiva 2008/105/CE "relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque...";

- le Linee guida europee "Floods Directive reporting guidance 2018";
- le "NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)" redatte da ISPRA;

DATO ATTO che

- il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- L'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (d'ora innanzi Autorità Proponente) ha presentato, per competenza, alla Divisione V Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto delle Alpi orientali (2021-2027)";
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/93356 in data 13/11/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/96090 in data 20/11/2020, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, ha comunicato alle Autorità di Bacino Distrettuali che "Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione degli SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione";
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/99863 in data 1/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/3976 in data 1/12/2020, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
 - ✓ la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
- ✓ la sopracitata nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/99863 in data 1/12/2020 ha comunicato inoltre:
 - ✓ il proprio "accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)";
 - ✓ che "al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020";
 - ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- con nota prot. MATTM/98382 del 27/11/2020 acquisita al prot. CTVA/3907 del 27/11/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;

- con nota prot. n. 241 del 18/01/2021, acquisita al prot. n. CTVA/237 del 19/01/2021 l'Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora innanzi *SCA*);

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni dell'ATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese	MATTM-2021-0009669	01/02/2021
2	Osservazioni Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	MATTM-2021-0012588	08/02/2021
3	Osservazioni Consorzio di Bonifica Pianura Isontina	MATTM-2021-0017739	19/02/2021
4	Osservazioni Città metropolitana di Venezia	MATTM-2021-0018145	22/02/2021
5	Osservazioni Ente Tutela Patrimonio Ittico – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	MATTM-2021-0018147	22/02/2021
6	Osservazioni del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	MATTM-2021-0018245	22/02/2021
7	Osservazioni ARPA Veneto	MATTM-2021-0018803	23/02/2021
8	Osservazioni ARPA Friuli Venezia Giulia	MATTM-2021-0019520	24/02/2021
9	Osservazioni Regione Friuli Venezia Giulia	MATTM-2021-0023720	08/03/2021

Si precisa che nell'ambito della presente consultazione è pervenuta un'osservazione da parte di un soggetto diverso da quelli per i quali è aperta la presente consultazione e che concorrono alla formulazione del parere di assoggettabilità finalizzato all'emissione del provvedimento finale da parte dall'Autorità Competente e riservata, come da norma, esclusivamente ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA).

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto delle Alpi orientali:*

- con il parere n. 1520 del 6/06/2014 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);

- con nota prot. DVA-2014-19882 del 20/06/2014, la Divisione ha trasmesso all'Autorità Proponente il parere della Commissione n. 1520 del 6/06/2014;
- con il parere n. 1853 del 4/08/2015 la Commissione ha espresso parere di compatibilità ambientale del PGRA con raccomandazioni;
- con D.M. n. 247 del 20/11/2015, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 1853 del 4/08/2015 della Commissione e del parere prot. n. 23273 del 29/09/2015 del MIBAC - il parere positivo sul PGRA, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio con raccomandazioni, condizioni ed osservazioni (parere motivato);

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- Il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Alluvioni*), recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 49/2010 e s.m.i., al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- la Direttiva Alluvioni prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGRA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il Piano riguarda tutto il distretto e viene sviluppato attraverso il coordinamento fra l'Autorità di Bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate e le Regioni stesse ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con la partecipazione dei portatori di interesse;
- il primo aggiornamento del PGRA, oggetto della presente valutazione, dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022. Un ciclo di gestione ha la durata di 6 anni e il suo stato di attuazione sarà aggiornato per la terza volta nel 2027 e, successivamente, ogni 6 anni;
- il PGRA è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica relativamente al primo ciclo di pianificazione 2015-2021 ed è stato conseguentemente integrato e adeguato al fine di garantire un elevato livello di controllo sugli eventuali impatti ambientali generati dalle misure adottate. Nel Rapporto Ambientale del Gennaio 2015 (per il quale è stato espresso parere positivo con raccomandazioni nel DM 247 del 20/11/2015), è stato impostato un piano di monitoraggio VAS ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006, perfezionato poi in occasione della pubblicazione a Febbraio 2020 sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino del primo report di monitoraggio relativo al periodo 2015-2018 con il recepimento delle raccomandazioni, condizioni e osservazioni delle Autorità Competenti;
- l'Autorità Proponente dichiara che il PGRA II ciclo "è stato integrato e adeguato al fine di garantire un elevato livello di controllo sugli eventuali impatti ambientali generati dalle misure adottate" e che "il primo report di monitoraggio relativo al periodo 2015-2018 con il recepimento delle raccomandazioni, condizioni e osservazioni delle Autorità Competenti ha evidenziato la non necessità di individuare specifiche misure correttive da applicare al PGRA vigente, non potendosi rilevare la presenza di specifici impatti direttamente riconducibili all'attuazione delle misure di piano";

PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali- II Ciclo*, in particolare, trattasi dell'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali I Ciclo* e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale "*modifiche minori*" *dei piani e dei programmi di cui al comma 2*, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS e per la quale viene dichiarato dall'AdB che la stessa non produce impatti significativi aggiuntivi sul sistema ambientale coinvolto;
- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e deve quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/99863 in data 1/12/2020:
 - ✓ rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
 - ✓ elenco Soggetti competenti in materia ambientale;
 - ✓ elenco delle aree protette.

EVIDENZIATO che, con riferimento al PGRA, il Rapporto Preliminare Ambientale riporta le seguenti informazioni:

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del suo D. Lgs. 49/2010 di recepimento, individua come scopo principale, l'istituzione di un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (art. 1). Lo scopo della direttiva viene di fatto perseguito attraverso programmi di misure specificati nel PGRA, programmi confermati per il secondo ciclo di gestione, volti al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni previsti;
- per lo sviluppo del presente Rapporto preliminare si sono seguite le indicazioni contenute nei seguenti documenti metodologici di supporto:
 - 1) "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" MANUALI E LINEE GUIDA 124/2015 ISPRA;
 - 2) "Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS" 2012 MATTM, ISPRA, Poliedra Politecnico di Milano;
 - 3) "Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica" 2012 ISPRA;
 - 4) "Semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VIncA- VIA-AIA)" 2010 MATTM;
 - 5) "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" 2001 Commissione Europea.

- il Piano di Monitoraggi VAS ha affermato, con il primo report di monitoraggio, che la valutazione circa lo stato di attuazione delle misure e gli effetti del PGRA conferma la validità dell'impostazione complessiva del PGRA elaborato nel primo ciclo di pianificazione (2015- 2021) e la non necessità di individuare specifiche misure correttive da applicare al PGRA vigente, non avendo rilevato la presenza di specifici impatti direttamente riconducibili all'attuazione delle misure di piano. In tale ambito, verrà attuata una strategia finalizzata al mantenimento delle condizioni di qualità attuali e che, in caso di evoluzione negativa, la strategia sarà quella di individuare specifiche misure correttive finalizzate al contenimento degli effetti negativi delle misure sull'ambiente;
- per quanto sopra indicato l'AdB afferma che l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto Idrografico delle Alpi Orientali è riconducibile alla fattispecie "modifiche minori dei piani" contemplata all'art 6 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e non produce impatti significativi aggiuntivi sul sistema ambientale coinvolto;
- l'aggiornamento del PGRA è affiancato da un articolato percorso di consultazione pubblica. Saranno programmati degli incontri con i soggetti competenti in materia ambientale per illustrare i contenuti del Rapporto preliminare. Tali incontri si terranno successivamente alla trasmissione del citato documento da parte dell'Autorità Competente ai soggetti competenti in materia ambientale, nel rispetto delle tempistiche di espressione del relativo parere indicate all'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 152/2006;

L'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali è il distretto idrografico delle Alpi Orientali, che è stato individuato, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 152/2006, dall'aggregazione di 12 bacini idrografici tutti recapitanti nell'alto Adriatico, nel tratto costiero compreso tra il confine italo-sloveno, ad est, ed il Canalbianco nel distretto del fiume Po, a sud. Si tratta in particolare dei bacini dell'Adige, del Brenta-Bacchiglione, del bacino scolante nella laguna di Venezia, del bacino del Piave, del bacino del Sile, della pianura tra Piave e Livenza, del bacino del Livenza, del bacino del Lemene, del bacino del Tagliamento, del bacino scolante nella laguna di Marano e Grado, del bacino dell'Isonzo e del bacino del Levante. Il bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco ai sensi dell'art 51 della L. 221/2015, è stato assegnato al distretto idrografico del fiume Po. Poiché tale disposizione normativa è intervenuta successivamente alla delibera di adozione del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, il PdGA vigente riporta fra i bacini di competenza anche il Fissero Tartaro Canalbianco. Tuttavia le attività di pianificazione su tale territorio sono state coordinate con la competente Autorità di bacino distrettuale del fiume Po mediante un "Accordo per la definizione della delimitazione dei distretti idrografici e per il coordinamento delle attività conoscitive, di pianificazione e di gestione dei corpi idrici sotterranei ricadenti nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po". Fanno parte del territorio distrettuale, ancorché non recapitanti nel mare Adriatico due modeste porzioni del bacino del Danubio: si tratta in particolare del bacino dello Slizza, collocato alle estreme propaggini nord-orientali del distretto, e del bacino della Drava italiana, compreso tra il bacino del Piave e quello dell'Adige, immediatamente a ridosso della linea di confine italo-austriaca.

Adige Tagliamento Sizza Tagliamento Livenza Laguna Marano Grado Lemene Brenta Bacchigione Sile Pianura tra Piave e Livenza Bacino scolante laguna di Venezia Mare Addelico

Ambito territoriale di competenza

La Tabella 5 del Rapporto preliminare di seguito riportata elenca i dati di estensione territoriale riferiti ai singoli bacini. Il bacino del fiume Adige rappresenta, tra tutti, il bacino di maggiore estensione, rappresentando, da solo, circa 1/3 della superficie totale del distretto.

Bacino	Superficie km²	Territorio extra nazionale	Superficie km²
Adige e Drava italiana	12.154	Adige in territorio svizzero	137
Brenta-Bacchiglione	5.720		
Scolante Laguna di Venezia	2.528		
Sile	755		
Piave	4.022		
Pianura tra Piave e Livenza	452		
Livenza	2.216		
Lemene	859		
Tagliamento e Slizza	2.933		
Scolante Laguna Marano Grado	1.631		
Isonzo	1.097	Isonzo in territorio sloveno	2.315
Levante	335	Levante in territorio sloveno	942
TOTALE DISTRETTO ITALIA	34.703		
TOTALE DISTRETTO			38.097

Tabella 5 – Estensione dei bacini idrografici del distretto

- Rispetto alla struttura del Piano questo è articolato nei seguenti obiettivi:

con riferimento agli **obiettivi generali** già individuati nel PGRA approvato con DPCM del 27 Ottobre 2016, si riportano:

- ✓ OS1 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana;
- ✓ OS2 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l'ambiente;

- ✓ OS3 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale;
- ✓ OS4 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche:

e per quanto concerne gli obiettivi specifici:

tutela della salute umana:

- ✓ tutela della salute da impatti diretti o indiretti, quali potrebbero derivare dall'inquinamento o interruzione dei servizi legati alla fornitura di acqua;
- ✓ tutela delle comunità dalle conseguenze negative, come ad esempio gli impatti negativi sulla governance locale, interventi di emergenza, istruzione, sanità e servizi sociali (come gli ospedali);

tutela dell'ambiente:

- ✓ tutela delle aree protette/corpi idrici (rete natura 2000, acque potabili, zone balneabili) dalle conseguenze permanenti o di lunga durata delle alluvioni;
- ✓ tutela dall'inquinamento provocato in conseguenza dell'interessamento da parte di alluvioni di
 fonti industriali (EPRTR o SEVESO), puntuali o diffuse anche con riferimento alle aree
 antropizzate;
- ✓ altri potenziali impatti ambientali negativi permanenti o di lunga durata, come quelli sul suolo;

biodiversità, flora e fauna, ecc; tutela del patrimonio culturale:

✓ tutela dei beni archeologici, architettonici e storico artistici (ad esempio monumenti e aree
archeologiche, musei, biblioteche, luoghi di culto, depositi di beni culturali, immobili dichiarati di
interesse culturale o contenitori di beni culturali) e dei beni paesaggistici (in particolare ville,
giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.Lgs. 42/2004, che si distinguono
per la loro non comune bellezza, centri e nuclei storici, zone di interesse archeologico) dalle
conseguenze negative permanenti o a lungo termine causate dall'acqua;

tutela delle attività economiche:

- ✓ tutela della proprietà dalle conseguenze negative delle alluvioni (comprese anche le abitazioni);
- ✓ tutela delle infrastrutture (reti stradali, elettriche, acquedottistiche, telecomunicazioni, ecc);
- ✓ tutela delle attività agricole (allevamenti e coltivazioni), selvicolturali, e di pesca;
- ✓ tutela delle altre attività economiche come servizi ed altre fonti di occupazione.

Tali obiettivi sono confermati, per il secondo ciclo di gestione.

Per quanto riguarda le misure del piano sono confermate, nel secondo ciclo di gestione, tutte le tipologie di misure già presenti nel PGRA approvato con DPCM del 27 Ottobre 2016, di seguito riportate:

Verifica di assoggettabilità a VAS

Aspetto	Tipo	Sintesi	Descrizione
	M35	Altre misure di protezione	Altre misure per migliorare la protezione contro le inondazioni che possono includere programmi e politiche di manutenzione delle opere di difesa
	M41	Sistemi previsionali	Misure per realizzare o migliorare i sistemi di allarme e di previsione delle piene
M4-Preparazione	M42	Pianificazione della risposta allo stato di emergenza	Misure per stabilire o rafforzare la capacità di risposta delle istituzione in situazione di emergenza da alluvione
NI-T reparazione	M43	Opinione pubblica e preparazione	Misure per stabilire o migliorare la consapevolezza pubblica e la preparazione alle alluvioni
	M44	Altre misure di preparazione	Ulteriori misure per preparare la popolazione agli eventi di piena e ridurne le conseguenze avverse
M51 normalità individuale		Processi di ritorno alla normalità individuale e sociale	Ripristino delle attività (pulizia degli edifici, ripristino della viabilità ecc), azioni di sostegno alla salute psicofisica delle persone, assistenza finanziaria, rilocalizzazione temporanea o permanente
M5- Ricostruzione e valutazione post-	M52	Ripristino ambientale	Ripristino della qualità ambientale dopo l'evento alluvionale (p.es. sicurezza dei pozzi, protezione da/di materiali pericolosi)
evento	M53	Altre misure di recupero	Studio dei fenomeni accaduti e acquisizione delle esperienze maturate in esito alle situazioni parossistiche manifestatesi; politiche assicurative

Aspetto	Tipo	Sintesi	Descrizione
	M21	Divieti	Norme per impedire la localizzazione di nuovi recettori (p.es. nuove edificazioni) in aree soggette a inondazioni, inserite nella pianificazione o regolamentazione dell'uso del suolo
	M22	Rilocalizzazione	Rilocalizzazione di recettori in aree non soggette ad allagamenti
M2-Prevenzione	M23	Riduzione	Interventi per la riduzione della vulnerabilità su elementi esposti (edifici, infrastrutture a rete ecc)
N	M24	prevenzione	Altre misure di prevenzione tra cui la predisposizione di modelli di rischio, modelli di valutazione della vulnerabilità, programmi di manutenzione, politiche sul territorio
M3-Protezione	M31	Gestione dei deflussi e della capacità laminante attraverso sistemi naturali	Misure volte a limitare i deflussi utilizzando sistemi di drenaggio naturali o artificiali, utilizzando lo stoccaggio delle acque ed in generale tutti gli interventi idonei al ripristino dei naturali tempi di corrivazione delle acque, nonché dei naturali effetti di laminazione
	M32	Regolazioni della portata	Interventi strutturali di laminazione che hanno un significativo impatto sul regime idrologico
	M33	Opere di mitigazione	Interventi strutturali nella rete idrografica (di qualsiasi ordine), negli apparati di foce o lungo l'apparato di costa che prevedono costruzione /modifiche/ rimozione di opere idrauliche (di difesa o di regimazione), nonché la manutenzione dei corsi d'acqua attraverso la gestione dei sedimenti.
	M34	Gestione delle acque superficiali	Interventi strutturali rivolti a ridurre le aree di allagamento tipici in ambiente urbano senza escludere altre situazioni promovendo la

- In relazione alle Misure di intervento il Rapporto Preliminare evidenzia, inoltre, che:

- ✓ sono confermate, nel secondo ciclo di gestione, tutte le tipologie di misure già presenti nel PGRA approvato con DPCM del 27 Ottobre 2016, M2-Prevenzione, M3-Protezione, M4-Preparazione, M5-Ricostruzione e valutazione post- evento;
- ✓ parte delle misure previste nel precedente ciclo di programmazione e non attuate prevedono la loro attuazione nel ciclo di programmazione oggetto del presente aggiornamento;
- ✓ sulla base degli esiti del monitoraggio VAS (cfr. par.1.5) non è previsto dunque l'inserimento di nuove tipologie di misure non già ricomprese fra quelle indicate a norma di legge;
- ✓ pertanto, sono previste variazioni in merito al numero e alla natura delle misure, ma non ci saranno variazioni alle macro tipologie di misure individuate.

VERIFICATO che:

Nell'ambito delle **strategie adottate nel percorso di aggiornamento del PGRA** è importante fare riferimento alle **novità sostanziali** appartenenti al secondo ciclo di pianificazione. Queste riguardano:

- 1) l'introduzione della valutazione della pericolosità idraulica da colata nei territori montani e pedemontani;
- 2) **l'introduzione della cartografia relativa alle classi di pericolosità** esistenti in un territorio con la relativa normativa di riferimento.

Su quest'ultimo punto si precisa che, fin dal primo ciclo di gestione, il PGRA approvato con DPCM del 27 Ottobre del 2016 prevede già, attraverso le misure M21, l'introduzione di norme per impedire la localizzazione di nuovi recettori (p. es. nuove edificazioni) in aree soggette a inondazioni, inserite nella pianificazione e regolamentazione dell'uso del suolo.

CONSIDERATO che

- ✓ per quando riguarda i **cambiamenti climatici**, l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha intrapreso un percorso di valutazione dei cambiamenti climatici e delle possibili alterazioni del ciclo idrogeologico che potranno interessare il distretto idrografico delle Alpi Orientali nel corso del XXI secolo. Nello specifico è stato utilizzato un insieme di simulazioni climatologiche, condotte con diversi modelli. In una prima fase le simulazioni sono state condotte con un modello di circolazione generale globale ad alta risoluzione "atmosfera oceano" del CMCC, accoppiato con un modello del mare Mediterraneo, per produrre scenari climatologici relativamente al periodo 1950-2100. I modelli globale e regionale sono stati utilizzati per eseguire simulazioni climatiche per la seconda parte del XX secolo (1951-2000) e proiezioni sul XXI secolo (2001-2050). Sono stati considerati i cicli stagionali relativi al periodo di riferimento 1971- 2000 per parametri quali la precipitazione, la temperatura a 2 metri e l'evapotraspirazione. Essi sono poi stati confrontati con i cicli stagionali relativi alle proiezioni climatiche per il periodo 2071-2100. Inoltre, sono stati analizzati i *trend* calcolati su tutto il XXI secolo;
- ✓ all'interno del territorio del Distretto delle Alpi Orientali, durante il XXI secolo è predetto dal modello un riscaldamento dell'area di circa 5°C. Le simulazioni idrologiche mostrano per il futuro (2071-2100) un incremento del deflusso medio mensile in inverno, dovuto ad un generale aumento delle precipitazioni e delle temperature che genera modificazioni nelle modalità di accumulo e scioglimento nivale. L'attività sperimentale effettuata dal distretto ha valutato un innalzamento di almeno 30 cm dei livelli. Per queste specifiche situazioni, sulla base degli effetti del cambiamento climatico sopra descritti, per eventi caratterizzati da tempi di ritorno di 100 anni, nei punti in cui si verifica un sormonto arginale, è stato simulato il cedimento del manufatto di difesa medesimo;
- ✓ che per quanto attiene le **Misure win-win e rapporto con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE** l'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ha inserito nel Piano di gestione delle Acque e nel Piano di gestione del Rischio di Alluvioni le seguenti misure:
 - redazione delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua;
 - rilievo di sezioni di riferimento morfologico sui corsi d'acqua a supporto della redazione delle linee guida di manutenzione fluviale.

Tali misure rappresentano un punto di incontro fondamentale fra la Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) e la Direttiva Acque (2000/60/CE) e costituiscono elemento di coordinamento fra la mitigazione del rischio di alluvioni e la tutela dei corpi idrici. In questo contesto si sono inseriti e avviati i seguenti interventi:

- riqualificazione ambientale del tratto terminale del fiume Piave
- · riqualificazione morfologica del torrente Tegnàs
- attivazione e lo sviluppo a scala Distrettuale di un Osservatorio dei cittadini sulle acque (CO), applicato al bacino pilota del Brenta-Bacchiglione al fine di incrementare le banche dati e i canali di comunicazione durante gli eventi alluvionali;
- per quanto attiene il sistema di monitoraggio, la complessità del sistema ambientale a scala distrettuale comporta inevitabilmente che la risposta del sistema alle sollecitazioni (siano esse pressioni/impatti o misure/risposte) sia apprezzabile più nel medio - lungo periodo (5-10 anni) che non nel breve periodo (1-2 anni). Nella consapevolezza di ciò, le attese sul presente report sono rivolte più alla sperimentazione di un efficace sistema di controllo che non all'effettiva misura degli effetti del PGRA sui diversi comparti ambientali. In tal senso, il carattere sperimentale del presente PM impone prudenza nella valutazione degli indicatori collezionati in quanto va confermata l'effettiva capacità dell'indicatore di cogliere l'efficacia del PGRA in merito al raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità. Come già indicato in precedenza, il PGRA opera infatti in un territorio su cui insistono numerose forzanti antropiche e climatiche che possono generare effetti differenti o talora anche correlati sul medesimo sistema ambientale. Va dunque verificato in che misura il fenomeno registrato dall'indicatore è ascrivibile all'azione del PGRA. Pertanto, l'AdB afferma che non potendosi rilevare la presenza di specifici impatti direttamente riconducibili all'attuazione delle misure di Piano, si ritiene che l'attuale quadro conoscitivo non necessiti ad oggi di individuare specifiche misure correttive da applicare al PGRA vigente, oltre quelle già previste nel Rapporto Ambientale del 2015 comprensive delle integrazioni richieste dalle Autorità Competenti.

RILEVATO che:

- le norme in vigore stabiliscano dei criteri in base ai quali verificare se il piano produca o meno impatti sull'ambiente con riferimento a:
 - ✓ dati sulle caratteristiche del Piano
 - ✓ caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate
- che tali elementi, sono in parte descritti, benchè non evidenziati quali riscontri puntuali ai suddetti criteri, all'interno dei contenuti del Piano Preliminare predisposto dall' AdB delle Alpi Orientali e in particolare riguardano le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - ✓ carattere cumulativo degli impatti;
 - ✓ natura transfrontaliera degli impatti;
 - ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - ✓ entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);
 - √ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: o delle speciali
 caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; o del superamento dei livelli di qualità
 ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

✓ impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

RILEVATO inoltre che il Rapporto Preliminare individua all'interno del PGRA:

le misure ed attività che riguardano la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento e le ricostruzioni post evento per le quali vengono specificate le misure d'intervento.

PREMESSO che:

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGRA "il comma 6 dell'art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS che abbiano ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati".

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS, viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- detti criteri di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- ✓ se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ se vi sono pertinenti problemi ambientali e quanto sono rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- ✓ carattere cumulativo degli effetti;
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente;

- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- √ valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE", deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili, per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti, degli effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che:

- la VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale, e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica, l'efficacia della strategia posta in atto al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso;
- lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione nella sua completezza dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione delle strategie di intervento più efficaci al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando con più efficacia la pianificazione di settore regionale e locale, migliorando così il piano stesso;
- per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate;

VALUTATO che:

- l'AdB delle Alpi Orientali con il Rapporto Preliminare intende proporre, in coerenza con le indicazioni normative, un quadro analitico, informativo e valutativo di sintesi su cui svolgere la verifica della sussistenza, o meno, delle condizioni di cui al comma 1bis, dell'art.9 del D. Lgs 49/2010, relativamente all'attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del PGRA;
- le indicazioni relative alla descrizione delle caratteristiche del piano, del contesto di riferimento e degli aspetti degli effetti di cui ai criteri di assoggettabilità, fanno interamente riferimento alla VAS del 2015 svolta sul primo ciclo di pianificazione del PGRA e risultano non aggiornate;

- la valutazione sugli impatti delle misure del progetto di Piano deve dunque tenere in considerazione tali aspetti distinguendo tra misure/interventi già programmati nell'ambito di altri strumenti di governo del territorio e misure proposte dal progetto di Piano;
- in particolare, e in relazione ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I, si evidenzia quanto rilevato per tali aspetti dal Rapporto Preliminare Ambientale:
- 1) per le caratteristiche del Piano e Programma:
 - ✓ relativamente ad essere il quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; rispetto a tale punto nel Rapporto Preliminare si evince un riscontro positivo per tutti gli aspetti indicati, in considerazione della natura delle attività previste che riguardano la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento e le ricostruzioni post evento. Sono inoltre specificate l'insieme delle misure relative a dette attività;
 - ✓ relativamente all' influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati: nel Rapporto Preliminare, per tale aspetto si rimanda alla valutazione di coerenza esterna che evidenzia come il PGRA indirizza i contenuti di altri Piani e Programmi con particolare riferimento ai piani di assetto del territorio, ai piani di tutela delle acque e con i Programmi di sviluppo rurale. Sono altresì emersi alcuni elementi di possibile interferenza con la pianificazione energetica, paesaggistica e dei trasporti riconducibili, rispettivamente, ad azioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni, legate rispettivamente all'uso anti-piena dei bacini artificiali, agli interventi sul reticolo idrografico e al necessario adeguamento della pianificazione territoriale alle nuove conoscenze. Il PRGA è strettamente interrelato con i piani stralcio di bacino e con altri programmi sovraordinati e non, al fine dell'integrazione delle considerazioni ambientali. Inoltre, nel Rapporto Preliminare viene più volte sottolineato come sia importante la visione unitaria tra politiche di gestione del rischio di alluvione e gestione delle acque, alla base della pianificazione di bacino fondata sulla convergenza tra gli obiettivi, misure ed azioni del PGRA e obiettivi ambientali del PDG, nonché l'integrazione tra mitigazione del rischio e protezione dell'ambiente, in maniera tale che si possa migliorare la resilienza alle catastrofi e, al contempo, preservare e rafforzare il patrimonio naturale.
 - ✓ relativamente alla pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali e, in particolare, per promuovere lo sviluppo sostenibile; è evidente come il tema oggetto del PGRA contribuisce in modo sostanziale a ridurre i danni ambientali e con una ricaduta molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente. La finalità stessa del Piano, come peraltro affermato nel Rapporto Preliminare, sviluppa una strategia che, in ottemperanza alla Direttiva 2007/60/CE ed al D. Lgs. 49/2010, attua una gestione integrata dei rischi di alluvioni, al fine di pervenire alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni sul territorio del Distretto Idrografico, in linea anche con la Direttiva 2000/60/CE e con il D. Lgs. 152/2006 e smi; per quanto riguarda la coerenza del PGRA con il quadro di sostenibilità definito a livello internazionale ed europeo, gli elementi di coerenza individuati, in particolare con la Strategia di Sviluppo Sostenibile Nazionale e gli Obiettivi Generali del PGRA, confermano la vocazione intrinseca

del PGRA alla tutela delle caratteristiche naturali del territorio e la validità degli strumenti di monitoraggio attivati per il progresso degli obiettivi di sostenibilità;

✓ relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del Piano; coerentemente con i principi stessi della VAS si ricorda che le "Linee Guida CE - Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE", includono, oltre ai problemi ambientali che Piani o Programmi contribuiscono ad acuire o che causano loro stessi, anche quelli per i quali i Piani o Programmi "... contribuiscono a risolverli, ridurre o evitarli".

Ricordiamo a tal proposito che il PGRA è lo strumento mediante il quale perseguire la riduzione degli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, l'economia e l'ambiente, nonché favorire, a valle di un evento alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione postevento.

Le aree critiche dal Piano, sono le Aree a pericolosità alluvione ed a rischio di alluvione. Inoltre, i contenuti del PGRA disciplinano direttamente le componenti ambientali in attuazione del quadro normativo vigente attraverso il quadro di riferimento normativo per la redazione ed attuazione del PGRA che è rappresentato dalla Direttiva 2007/60 e dal D. Lgs 49/2010.

In particolare, per:

- · il "quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni" volto a "ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche" (art.1 D.Lgs 49/2010);
- · l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità (art.7 D.Lgs 49/2010);
- la previsione di misure di prevenzione, protezione e preparazione nonché di promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, di miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, di inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale;
- la presa in conto di alcuni degli aspetti di cui al comma 4 dell' art.7 del D. Lgs 49/2010, quali: i) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del D. Lgs. n. 152 del 2006; ii) la gestione integrata del suolo e delle acque; iii) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; iv) l'uso del territorio; v) la conservazione della natura; vi) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. Nel Rapporto Preliminare Ambientale viene fatto riferimento per tale punto al monitoraggio ambientale del Piano in cui viene sottolineato che il PGRA ha come obiettivo fondante la riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni e per contribuire al raggiungimento di questo risultato non può e non deve ignorare gli effetti che questi fenomeni possono produrre sull'ambiente. Ciò comporta una forte vocazione al miglioramento ambientale, tale per cui gli obiettivi del PGRA e gli obiettivi di sostenibilità hanno alcuni punti di contatto; per questo motivo parte degli indicatori associati al monitoraggio di contributo possono in alcuni casi essere anche associati al monitoraggio di contesto.
- ✓ relativamente alla rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale:

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tiene conto le caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale;

la Direttiva 2007/60/CE concepisce il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni in evoluzione continua: un percorso ciclico virtuoso, che periodicamente ogni 6 anni verifica, aggiorna, programma, corregge, integra e ridefinisce la giusta rotta in base agli obbiettivi raggiunti e in funzione di una sempre crescente incidenza d'azione;

il Rapporto Preliminare Ambientale evidenzia come il PGRA attua la Direttiva 2007/60/CE ed è coordinato con il PDG di cui alla Direttiva 200/60/CE così concorrendo ad una complessa gestione dell'insieme di azioni al fine del raggiungimento della finalità stessa del piano:

- · salvaguardare la vita umana e il territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- ridurre il rischio di alluvioni attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici, ambientali,
 il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, il recupero delle aree fluviali,
 con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi;
- · mantenere, monitorare e presidiare i sistemi fisico/ambientali;
- tutelare e valorizzare i beni ambientali, le aree protette, i beni culturali, storici e paesaggistici.

Viene inoltre evidenziato che il PGRA, è coerente con i quadri normativi e strategie di riferimento. La Direttiva 2007/60/CE recepita nella normativa italiana dal D. Lgs. 49/2010 e s.m.i, ha istituito un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;

2) Per le caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate:

Viene premesso che dal Rapporto Preliminare Ambientale si rileva che:

- le attività oggetto del PRGA, di cui vengono specificate le misure d'intervento, riguardano la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento e le ricostruzioni post-evento;
- le eventuali modifiche e integrazioni rispetto all'attuale programma delle misure non comporteranno l'inserimento di nuove tipologie di misure non già ricomprese fra quelle indicate a norma di legge, chiarendo, a tal proposito, che potranno esserci delle variazioni in merito al numero o alla natura delle misure indicate, ma che non ci saranno variazioni alle macro-tipologie di misure individuate;
- le stesse macro-tipologie d'intervento sono state oggetto di valutazione ambientale ai fini degli effetti di monitoraggio VAS e di ri-orientamento, con l'introduzione di misure di mitigazione già individuate, operative e aggiornate dalla prima edizione del PGRA;

- non comportando l'aggiornamento del piano una significativa modifica all'impostazione del PGRA vigente, vengono riproposte nella presente sezione le valutazioni già collaudate e approvate nella procedura di VAS precedente;

✓ caratteristiche degli impatti e delle aree

- · la valutazione sugli impatti delle misure del progetto di Piano è fatta distinguendo tra misure/interventi già programmati nell'ambito di altri strumenti di governo del territorio e misure proposte dal progetto di Piano.
- per tali presupposti è stato fatto esplicito riferimento a un approccio valutativo che rispondesse alle finalità della VAS richiamate all'art. 4 del D.Lgs 152/2006 di "assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica", affrontando al contempo l'analisi ad una scala adeguata al territorio di influenza del progetto di Piano.
- è stato riportata nel Rapporto Preliminare la presenza di una serie di incertezze nello svolgimento della valutazione del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni a scala di distretto idrografico, incertezze legate in parte allo status di "proposta" del Piano funzionale alla consultazione e, quindi, per definizione suscettibile di modifiche degli interventi in sede di approvazione definitiva, in parte relative alla non completa definizione di tutti gli elementi descrittivi degli interventi (es. collocazione spaziale). Ciò significa che le informazioni dettagliate sulla posizione di una singola misura non sono state considerate, invece si è cercato di individuare i probabili effetti in tutta l'Unità di gestione in cui il territorio è articolato;
- la valutazione è dunque stata espressa come sintesi degli impatti su ogni componente ambientale riferita al pacchetto complessivo di misure (prevenzione M2, protezione M3 e preparazione M4) previste per ogni Unità di gestione. Vengono separatamente rappresentati gli impatti generati dalle misure già programmate (sostanzialmente le misure di protezione M3) e gli impatti generati dal Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni Distretto delle Alpi Orientali, Valutazione Ambientale Strategica Rapporto Ambientale 122, dalle misure proposte dal progetto di Piano (sostanzialmente le misure di prevenzione M2 e preparazione M4), anche al fine di poter apprezzare eventuali effetti cumulativi nel confronto fra i due scenari rappresentati;
- una prima analisi è stata effettuata a partire dalle tipologie di misure individuate a scala distrettuale e valutando l'impatto potenziale rispetto alle componenti ambientali con possibile interazione da parte del progetto di Piano.
- è stato inoltre segnalato che la valutazione è riferita all'impatto riflesso che si può generare sulla componente ambientale/territoriale nell'attuazione della misura, come effetto "altro" rispetto all'obiettivo di Piano per cui è stata individuata la misura. Ad esempio, la realizzazione di opere strutturali, se pur effettuata con finalità di mitigazione dei danni delle alluvioni al patrimonio culturale, potrebbe tuttavia comportare un impatto significativo ad altre componenti del patrimonio culturale, quali ad esempio il paesaggio. Ai fini dell'effetto sulle componenti ambientali viene valutato questo secondo aspetto mentre il primo viene

valutato in sede di coerenza interna;

- sulla base di tali considerazioni è stata effettuata una valutazione complessiva del pacchetto di misure individuate per ogni Unità di gestione, al fine di avere indicazioni circa gli effetti a scala distrettuale nell'attuazione del Piano, per ogni componente ambientale e per ogni Unità di gestione;
- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti: in ragione di quanto avanti premesso, sono considerati i seguenti effetti:
 - per la componente ambientale "acqua" si riscontrano possibili impatti negativi legati ad un'alterazione dello stato ambientale dei corpi idrici nei quali sono previsti gli interventi e un'interferenza nella dinamica fiume-falda ove siano previste azioni, quali ad esempio le diaframmature, che possono costituire ostacolo alla dinamica idrogeologica. Le categorie di interventi che potrebbero fornire un maggiore contributo alla definizione degli impatti sono generalmente le sistemazioni fluvio-torrentizie e le opere arginali. Fanno eccezione il Brenta-Bacchiglione per il quale si riscontra una preponderanza delle nuove opere di laminazione e i bacini Regionali Veneti che hanno in maggioranza opere di difese a mare;

<u>Impatti positivi</u> sono invece attribuibili ad interventi di rinaturalizzazione e ripristino delle aree di espansione naturale che peraltro potrebbero riequilibrare le dinamiche di scambio fiume/falda. Si nota a questo proposito che le misure proposte non aggiungono ulteriori impatti negativi;

come misura di mitigazione sarà necessario identificare opportune modalità di attuazione degli interventi che riducano la significatività degli impatti evidenziati. Tale misura si concretizzerà nella redazione delle linee guida per la manutenzione fluvio-torrentizia già prevista come misura del progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle Acque redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

- per la componente "Uso del Suolo", per 5 Unità di gestione si rileva un potenziale impatto negativo delle misure già programmate; tuttavia, il numero di interventi strutturali che potrebbero generare un consumo di suolo è molto ridotto; fa parziale eccezione il Brenta-Bacchiglione nel quale sono previste una quindicina di nuove opere di laminazione. Per contro le misure proposte dal progetto di Piano comporterebbero un impatto positivo legato ad una maggiore razionalizzazione nell'uso del suolo;

eventuali misure di mitigazione andranno valutate caso per caso in fase di progettazione dell'intervento, al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo;

- per la Componente "Aree a rischio idrogeologico", le misure del progetto di Piano, sia quelle già programmate che quelle proposte, hanno <u>un impatto nettamente positivo</u> sull'assetto idrogeologico legato ad una più efficace attuazione della pianificazione di settore (PAI, PGUAP, ecc), alla conoscenza e gestione del territorio per interventi che prevedono monitoraggi, studi e indagini e per gli interventi di sistemazione fluviale torrentizia e dei fenomeni franosi come contributo alla mitigazione del rischio idraulico.
- per la componente "Biodiversità, flora e fauna", Le misure strutturali già programmate potrebbero interferire con il naturale sviluppo della componente floristica e faunistica in

prossimità degli interventi in conseguenza alle azioni compiute su argini, opere idrauliche e alveo del corso d'acqua. La perturbazione per gli interventi di adeguamento e di ordinaria o straordinaria manutenzione è stata valutata generalmente come temporanea in quanto non vengono sostanzialmente modificate le condizioni di sostentamento dell'ecosistema;

• se le nuove opere indurranno modificazioni significative e permanenti andranno valutate caso per caso, ove questo non sia già avvenuto nell'ambito dei processi autorizzativi per l'attuazione degli interventi, e per quelle relative alla manutenzione dei corpi arginali e delle opere idrauliche. Viene rilevato come per l'Adige la presenza di interventi di rinaturalizzazione/ripristino delle aree di espansione naturale contribuisca a rendere meno significativo l'impatto complessivo del pacchetto di misure a scala di bacino;

le misure proposte presentano complessivamente un impatto neutro legato alla presenza di misure con impatti negativi (M23.2 - manutenzioni opere idrauliche) e misure con impatti positivi (M22.1 - rilocalizzazioni).

come misura di mitigazione sarà necessario identificare opportune modalità di attuazione degli interventi che riducano la significatività degli impatti evidenziati. Tale misura si concretizzerà nella redazione delle linee guida per la manutenzione fluvio torrentizia già prevista come misura del progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle Acque redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

· per la componente "Aree Protette destinate alla protezione di habitat e specie"

Secondo quanto previsto dalle normative europea e nazionale, la valutazione degli impatti del progetto di Piano sulle aree protette è demandata ad un'apposita analisi denominata Valutazione di Incidenza e approfondita nel paragrafo 7 cui si rimanda;

· per la componente "Popolazione e Urbanizzazione"

sulla tematica dello sviluppo urbano non si riscontrano impatti significativi attribuibili alle misure già programmate; al contrario per le misure proposte sono possibili degli impatti negativi riconducibili ai vincoli sul territorio e alle opzioni di delocalizzazioni che potrebbero emergere in attuazione alle azioni di aggiornamento degli strumenti di pianificazione del territorio secondo le nuove conoscenze contenute nel Piano. Lo sviluppo urbano è l'unica componente per la quale, a scala distrettuale, si verifica un generale effetto cumulativo peggiorativo delle misure proposte dal progetto di Piano rispetto a quelle già programmate. Peraltro, il possibile impatto negativo è stato considerato temporaneo in quanto dovrebbe riguardare il primo periodo di applicazione della misura presupponendo che il sistema ritrovi successivamente un equilibrio di sviluppo caratterizzato da una sostenibilità maggiore almeno per quanto riguarda la compatibilità con il rischio idraulico;

nel ribadire la priorità della pubblica incolumità e della salvaguardia della salute umana che guida la scelta delle azioni di Piano, le eventuali limitazioni allo sviluppo urbano possono essere mitigate prevedendo percorsi inclusivi per l'informazione e il coinvolgimento degli amministratori e dei soggetti portatori di interesse nell'ambito dell'attuazione delle misure M21.1 - pianificazione del territorio e M22.1 – rilocalizzazioni;

- per la componente "Turismo"

l'attività turistica potrebbe risentire di un impatto negativo generato, per quanto riguarda le misure già programmate, dalla gestione dei serbatoi artificiali per finalità di laminazione delle piene, laddove questi sono anche elemento qualificante del territorio, sfruttato appunto per finalità turistiche. Gli interventi che potrebbero generare un tale impatto sono molto pochi e limitati ai bacini dell'Adige e del Brenta- Bacchiglione. Impatti positivi potrebbero invece essere identificati per i bacini Regionali Veneti in virtù degli interventi di sistemazione dei litorali;

nel ribadire la priorità della pubblica incolumità e della salvaguardia della salute umana che guida la scelta delle azioni di Piano, i potenziali impatti negativi evidenziati posso essere mitigati attraverso l'attivazione di percorsi inclusivi per l'informazione e il coinvolgimento degli amministratori e dei soggetti portatori di interesse nell'ambito dell'attuazione del Piano;

· per la componente "Energia"

per quanto riguarda la componente "Energia", oltre ai possibili impatti negativi legati alla limitazione dello sviluppo urbano, in alcuni bacini la gestione degli invasi artificiali con finalità di laminazione delle piene potrebbe generare interferenze con la produzione idroelettrica. Interventi di questo tipo si riscontrano nei bacini dell'Adige, del Brenta e del Livenza;

anche in questo caso si individua come misura di mitigazione l'attivazione di percorsi inclusivi da valutare caso per caso per l'informazione e il coinvolgimento degli amministratori e dei soggetti portatori di interesse nell'ambito dell'attuazione del Piano;

· per la componente "Beni Culturali e Paesaggistici"

nonostante l'elaborazione delle misure abbia visto una stretta collaborazione anche con le strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel definire un significativo corpo di misure di tutela del patrimonio culturale, <u>risulta tuttavia possibile che l'attuazione di alcune misure già programmate possa generare qualche interferenza con la percezione e tutela dei beni culturali e paesaggistici.</u> Nel caso dell'Adige e dei bacini Regionali Veneti sono previste però anche azioni rispettivamente di rinaturalizzazione e di ripascimento che potrebbero contribuire a migliorare la qualità paesaggistica del territorio;

la distribuzione degli interventi che potrebbero contribuire alla generazione degli impatti individua come tipologie più ricorrenti le opere di difesa arginale e le sistemazioni fluviotorrentizie. Nel caso del Brenta e dei bacini Regionali Veneti si nota una prevalenza rispettivamente delle nuove opere di laminazione e delle opere a mare;

per quanto riguarda invece le misure proposte dal progetto di Piano, esse possono contribuire ad un ripristino della qualità paesaggistica laddove prevedono delocalizzazioni degli insediamenti dalle aree maggiormente esposte ai rischi di esondazione;

come misure di mitigazione si prevede che in fase progettuale e/o attuativa degli interventi che possono originare le interferenze citate, siano coinvolte le competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo anche in conformità con la normativa vigente, al fine di individuare e ridurre per ridurre gli impatti sul paesaggio;

- carattere cumulativo degli effetti: viene affermato che la valutazione degli impatti va desunta dai documenti allegati alla VIA delle varie opere programmate presenti sui territori e dalle indagini contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale. Viene descritta la metodologia adottata: una versione semplificata della CEA "Cumulative Effect Assessment" applicate ai progetti. Tutto ciò precisato non si ritiene sia possibile, in questa fase, procedere ad una valutazione del carattere cumulativo degli impatti. Le valutazioni sulla cumulabilità degli effetti di disturbo prodotti in fase di attuazione saranno necessariamente da definirsi in fase attuativa dei singoli interventi e nell'ambito delle rispettive procedure di VIA, ove previste. Inoltre, viene affermato che le valutazioni sulla cumulabilità degli effetti di disturbo prodotti in fase di attuazione saranno necessariamente da definirsi in fase attuativa dei singoli interventi e nell'ambito delle rispettive procedure di VIA, ove previste.
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti: premesso che su tale aspetto non si è avuto un riscontro diretto nel Rapporto preliminare né si è ravvisata una valutazione concreta sugli effetti di carattere transfrontaliero nel Rapporto ambientale 2015, nonché alcun riferimento si è trovato circa l'eventuale consultazione transfrontaliera avviata in sede di VAS 2015 si evidenziano le seguenti considerazioni: avendo il distretto delle Alpi Orientali carattere internazionale, per il Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.152/2006, è prevista l'attivazione di specifiche procedure di consultazione transfrontaliera promosse dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e con il Ministero degli affari esteri. A tal fine l'AdB ha inviato apposita comunicazione all'Autorità Competente in data 5 dicembre 2013 per l'avvio delle consultazioni transfrontaliere;

in attesa delle determinazioni dell'Autorità competente, l'AdB, per i bacini transfrontalieri dell'Isonzo e del Levante, che presentano una cospicua porzione di territorio in Slovenia, sono state promosse nell'ambito della *Commissione Mista Italo-Slovena per l'idroeconomia*, delle apposite attività di coordinamento. Nella sessione del 21 e 22 ottobre 2014 le Delegazioni Italiana e Slovena hanno infatti constatato che gli obiettivi stabiliti per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE sono identici e hanno inoltre identificato le attività da porre in essere per garantire il coordinamento nella predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nei bacini condivisi;

inoltre, è opportuno richiamare anche gli esiti delle attività di coordinamento effettuate per i bacini transfrontalieri con la Repubblica Slovena (Isonzo e Levante) nell'ambito della Commissione Mista Italo-Slovena per l'idroeconomia. Nella sessione del 21 e 22 ottobre 2014 le Delegazioni Italiana e Slovena hanno constatato che gli obiettivi stabiliti per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE sono identici e hanno inoltre identificato le attività da porre in essere per garantire il coordinamento nella predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nei bacini condivisi;

✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente: il PGRA ha come obiettivo la tutela della salute umana e la mitigazione dei danni ambientali ed economici. Nel ribadire la priorità della pubblica incolumità e della salvaguardia della salute umana che guida la scelta delle azioni di Piano, il Rapporto Preliminare Ambientale afferma che:

nei quattro obiettivi di Piano, sono ampiamente rappresentabili e riconoscibili i diversi aspetti inerenti ai corrispondenti beni esposti. Con riguardo ai possibili contenuti da assegnare agli obiettivi sopraccitati, e che conseguono alla tutela dei rispettivi beni esposti, vengono riportate le seguenti specificazioni per i singoli obiettivi:

tutela della salute umana:

- tutela della salute da impatti diretti o indiretti, quali potrebbero derivare dall'inquinamento o interruzione dei servizi legati alla fornitura di acqua;
- tutela delle comunità dalle conseguenze negative, come ad esempio gli impatti negativi sulla governance locale, interventi di emergenza, istruzione, sanità e servizi sociali (come gli ospedali);

tutela dell'ambiente:

- tutela delle aree protette/corpi idrici (rete natura 2000, acque potabili, zone balneabili) dalle conseguenze permanenti o di lunga durata delle alluvioni;
- tutela dall'inquinamento provocato in conseguenza dell'interessamento da parte di alluvioni di fonti industriali (EPRTR o SEVESO), puntuali o diffuse anche con riferimento alle aree antropizzate;
- altri potenziali impatti ambientali negativi permanenti o di lunga durata, come quelli sul suolo, biodiversità, flora e fauna, ecc;

tutela del patrimonio culturale:

tutela dei beni archeologici, architettonici e storico artistici (ad esempio monumenti e aree archeologiche, musei, biblioteche, luoghi di culto, depositi di beni culturali, immobili dichiarati di interesse culturale o contenitori di beni culturali) e dei beni paesaggistici (in particolare ville, giardini e parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.Lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza, centri e nuclei storici, zone di interesse archeologico) dalle conseguenze negative permanenti o a lungo termine causate dall'acqua;

tutela delle attività economiche:

- tutela della proprietà dalle conseguenze negative delle alluvioni (comprese anche le abitazioni);
- tutela delle infrastrutture (reti stradali, elettriche, acquedottistiche, telecomunicazioni, ecc);
- tutela delle attività agricole (allevamenti e coltivazioni), selvicolturali e di pesca;
- tutela delle altre attività economiche come servizi ed altre fonti di occupazione.

Nell'ambito delle strategie adottate nel percorso di aggiornamento del PGRA viene sottolineata le novità sostanziali appartenenti al secondo ciclo di pianificazione. Queste riguardano principalmente: i) l'introduzione della valutazione della pericolosità da colata nei territori montani e pedemontani; ii) l'interpretazione dei possibili nuovi scenari di adattamento al *climate change*; iii) le misure *win-win* di connessione con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE; iv) l'adeguamento delle aree di pericolosità idraulica con gli elementi provenienti dai vari PAI e l'elaborazione della nuova normativa;

✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate): per tale aspetto il Rapporto Preliminare rinvia a all'analisi degli effetti per "Popolazione e Urbanizzazione" evidenziando che sulla tematica dello sviluppo urbano, non si riscontrano impatti significativi attribuibili alle misure già programmate, mentre per le misure proposte sono possibili

degli impatti negativi riconducibili ai vincoli sul territorio e alle opzioni di delocalizzazioni che potrebbero emergere in attuazione alle azioni di aggiornamento degli strumenti di pianificazione del territorio, secondo le nuove conoscenze contenute nel Piano. Tali interferenze, peraltro più probabili dove il territorio offre limitati spazi di espansione urbanistica, potrebbero riguardare non solo la componente residenziale della pianificazione urbanistica, ma anche quella delle attività economiche, che vengono dunque ricomprese per omogeneità in questo paragrafo. Ovviamente, avendo le misure in questione un carattere di misura distrettuale, gli impatti si potrebbero manifestare in tutte le Unità di gestione. Lo sviluppo urbano è l'unica componente per la quale, a scala distrettuale, si verifica un generale effetto cumulativo peggiorativo delle misure proposte dal progetto di Piano rispetto a quelle già programmate. Peraltro, il possibile impatto negativo è stato considerato temporaneo in quanto dovrebbe riguardare il primo periodo di applicazione della misura presupponendo che il sistema ritrovi successivamente un equilibrio di sviluppo caratterizzato da una sostenibilità maggiore, almeno per quanto riguarda la compatibilità con il rischio idraulico;

valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo: il PGRA contribuisce alla limitazione o attenuazione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sul territorio del Distretto Idrografico tenendo conto della diversa vulnerabilità e del diverso valore intrinseco delle aree allagate (centri abitati, aree protette, aree di interesse ambientale, storico e culturale). Viene altresì dichiarato che, nonostante ci sia stato un raccordo con le strutture del MIBACT nella definizione delle misure di intervento, risulti tuttavia possibile che l'attuazione di alcune misure già programmate possa generare qualche interferenza con la percezione e tutela dei beni culturali e paesaggistici. Nel caso dell'Adige e dei bacini Regionali Veneti sono previste però anche azioni rispettivamente di rinaturalizzazione e di ripascimenti che potrebbero contribuire a migliorare la qualità paesaggistica del territorio;

la distribuzione degli interventi che potrebbero contribuire alla generazione degli impatti individua come tipologie più ricorrenti le opere di difesa arginale e le sistemazioni fluvio-torrentizie. Nel caso del Brenta e dei bacini Regionali Veneti si nota una prevalenza, rispettivamente, delle nuove opere di laminazione e delle opere a mare;

Per quanto riguarda invece le misure proposte dal progetto di Piano, viene affermato che esse possono contribuire ad un ripristino della qualità paesaggistica laddove prevedono delocalizzazioni degli insediamenti dalle aree maggiormente esposte ai rischi di esondazione. Come misure di mitigazione viene previsto che in fase progettuale e/o attuativa degli interventi che possono originare le interferenze citate, siano coinvolte le competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo anche in conformità con la normativa vigente, al fine di individuare, caso per caso, le soluzioni più opportune per ridurre gli impatti sul paesaggio;

✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale: per tale aspetto viene affermato che secondo quanto previsto dalle normative europea e nazionale, la valutazione degli impatti del progetto di Piano sulle aree protette della Rete NAURA 2000 è demandata alla Valutazione di Incidenza e approfondita nel paragrafo 7 del Rapporto Preliminare a cui si rimanda.

TENUTO CONTO:

delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

ATO Veronese

Osservazione 1	La gestione delle acque deve tener conto anche del reticolo fognario urbano delle acque meteoriche e miste, che ha un rapporto diretto con i corpi idrici superficiali, in particolare il reticolo idrografico minore, in quanto tali corpi idrici costituiscono di norma i recapiti finali dello sfioro delle acque meteoriche da una parte o dei reflui depurati dall'altra.
Osservazione 2	Nel rispetto del principio dell'invarianza è opportuno, prevedere tra gli indirizzi strategici del piano, anche la razionalizzazione dei deflussi delle acque meteoriche nei centri urbani, per minimizzare i possibili impatti sui corpi idrici superficiali e sulla popolazione in caso di alluvioni e/o esondazioni, anche alla luce dei cambiamenti climatici.

CONSORZIO DI BONIFICA Pianura Friulana

COMBONETO DI BOMINI	
Osservazione 1	Si osserva che il Rapporto preliminare in considerazione
	dell'assenza degli elaborati di aggiornamento non consente
	una valutazione in modo compiuto le ripercussioni ambientali,
	soprattutto laddove le misure di piano vengono considerate alla
	stregua di eventuali modifiche e integrazioni rispetto all'attuale
	programma.
Osservazione 2	Relativamente ai bacini idrografici regionali per i corsi d'acqua
	di interesse regionale, non contemplati in precedenza, viene
	richiesto il loro inserimento nel nuovo aggiornamento.
Osservazione 3	Si auspica un adeguato approfondimento dei temi che
	riguardano gli scenari legati agli effetti dei cambiamenti
	climatici.

CONSORZIO DI BONIFICA Pianura Isontina

Si condividono le conclusioni del Rapporto Preliminare e s
esprime la non necessità di avviare la procedura di VAS

Città Metropolitana di Venezia

Osservazione 1	Si chiede che il PTG sia considerato tra i piani pertinenti nelle valutazioni del PGRA anche in considerazione del fatto che, relativamente alla prevenzione per il rischio alluvioni, il PTG prevede, all'art. 15 "Rischio idraulico" delle NTA, che "I Comuni d'intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, e in accordo con la Regione provvedono alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque".
Osservazione 2	il PGRA dovrebbe dettarne Indirizzi, Direttive ed eventuali
OSSELVAZIONE Z	· /
	Prescrizioni specifici, essendo la pianificazione di settore
	prevalente su quella urbanistica;

Osservazione 3	la pianificazione urbanistica e territoriale dovrà adeguarsi al
	PGRA per le parti in contrasto (questo vale anche per la
	pianificazione territoriale sovraordinata rispetto a quella
	comunale), ai sensi della'art. 65 comma 4 del D.Lgs.
	152/2006.

<u>Ente Tutela Patrimonio Ittico – F</u>	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Osservazione 1	Risulta necessario che il Piano sia concretamente orientato agli obiettivi della "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030", che prevede il ripristino almeno di 25.000 km di fiumi a scorrimento libero nell'UE, ripristinando le pianure alluvionali e le zone umide e rimuovendo le barriere, a partire da quelle obsolete. Si richiede una pianificazione fondata sulla Riqualificazione fluviale , intesa nel senso ampio rinvenibile in letteratura, che dovrebbe permeare le misure di prevenzione, protezione e preparazione (es. tra queste ultime la misura M43 "Opinione pubblica e preparazione").
Osservazione 2	Il RP pare non fornire le informazioni e i dati sufficienti alla verifica degli impatti significativi su fauna ittica e ambienti acquatici.
Osservazione 3	le misure mitigative previste dal Piano non paiono efficaci. Anche per tale motivo gli impatti negativi valutati nel RP potrebbe essere sottostimati in termini di probabilità, durata, frequenza e reversibilità.
Osservazione 4	Vi è la necessità di prevedere mitigazioni e compensazioni efficaci che possano determinare effetti positivi sufficientemente significativi. A tal proposito si forniscono le seguenti osservazioni, riguardanti le fasi di pianificazione, progettazione, realizzazione e sorveglianza degli interventi. Viene richiesto: • Maggiore interdisciplinarità dei progettisti nella pianificazione delle opere struttuali al fine di favorire la connessione fra lo stato ecologico e le modifiche morfologiche che verrebbero causate dagli interventi e valutare le possibili alternative; • per questa fase di VAS sarebbe stata auspicata una adeguata rappresentazione cartografica degli interventi previsti una migliore comprensione delle problematiche; • In merito al PGRA, ed in particolare agli interventi relativi al territorio del Friuli Venezia Giulia, si evidenza l'assenza di previsioni di riqualificazione fluviale • Con riferimento all'erosione delle sponde del reticolo idrico minore che può causare pericolose ostruzioni e allagamenti, si ritiene opportuna la redazione di un piano di rinverdimento delle sponde erose, Per la stessa finalità risulta importante il censimento delle fasce illegalmente

	coltivate entro i 4 m dal ciglio di rii e rogge e dei tratti spondali in erosione a causa della coltivazione intensiva fino alla sponda. • la redazione di un piano per la manutenzione delle fasce di vegetazione abbandonata
Osservazione 5	Un altro argomento non trattato a sufficienza nel rapporto preliminare ambientale è quello relativo alla gestione dei sedimenti. Va quindi trovato il modo di connettere il PGRA con i Programmi di gestione dei sedimenti, da inquadrare anche nella gestione della qualità delle acque. Si ritiene necessaria l'analisi del bilancio del trasporto solido, in particolare di fondo, e l'esame della traiettoria evolutiva (art. 117 del DLgs 152/2006). Inoltre si ritiene importante proporre l'istituzione dell'inventario pubblico delle quantità di inerti prelevate (e delle concessioni) per ogni tratto di corso d'acqua.
Osservazione 6	In merito alle previste "linee guida per la manutenzione fluvio-torrentizia" si segnala l'opportunità di considerare le consuete prescrizioni dell'Ente tutela patrimonio ittico relative agli interventi in alveo. A tal proposito è necessario affiancare un sistema sanzionatorio che favorisca il processo di riqualificazione degli interventi in alveo.

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

consigno di Bucino Euguna di Venezia	
Osservazione	Vista la documentazione condivisa relativa al Rapporto Preliminare del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del
	Distretto delle Alpi Orientali (II° Ciclo di gestione), lo scrivente Consiglio di Bacino non ha nulla da rilevare.

Osservazione 1	Contesto normativo - In relazione alla verifica di coerenza tra gli obiettivi strategici nazionali della SNSvS e gli obiettivi generali del PGRA (rif. Tabella 19 pg. 36) si rileva che nor vengono esplicitati i percorsi valutativi. Risulterebbe opportuno definire quali misure o tipologie di misure
	contribuiscono a ciascun obiettivo del PGRA in modo da chiarire anche il grado di coerenza e l'eventuale sinergia con altri obiettivi. Ad esempio la coerenza riportata tra "Migliorare l'accesso ai servizi sanitari e contribuire all'espansione della copertura sanitaria universale" e "OS1 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana" non è molto chiara e neppure il relativo "grado".

Osservazione 2	Precedenti cicli di pianificazione - Per quanto concerne il piano di monitoraggio si suggerisce di mettere in relazione gli indicatori di contributo con gli indicatori di processo e di contesto (rif. Linee Guida ISPRA 124/2015) nonché evidenziare la relazione degli stessi con gli obiettivi di piano (misure) e di sostenibilità per cogliere al meglio le variazioni derivanti dal Piano stesso.	
Osservazione 3	Aria- Pur considerando la descrizione riportata per la matrice aria piuttosto sommaria, si concorda nel non evidenziare possibili impatti significativi sulla qualità dell'aria in seguito all'implementazione dell'aggiornamento delle azioni di piano in oggetto, in quanto non comportano l'inserimento di nuove tipologie di misure rispetto a quelle già comprese nel precedente ciclo di pianificazione.	
Osservazione 4	Uso del suolo - Il documento non mette abbastanza in evidenza come il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e in particolare le seguenti funzioni: - regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua; - ricarica delle falde e capacità depurativa; - regolazione del microclima; - produttiva e di regolazione del ciclo del carbonio.	
Osservazione 5	In merito agli interventi strutturali per cui è stato evidenziato un impatto negativo permanente a carico della biodiversità, si suggerisce di prevedere come misura di mitigazione il ripristino delle formazioni naturali vegetali interferite o in alternativa la piantagione di essenze autoctone.	
ARPA Veneto		
Osservazione 1	Contesto normativo - In relazione alla verifica di coerenza tra gli obiettivi strategici nazionali della SNSvS e gli obiettivi generali del PGRA (rif. Tabella 19 pg. 36) si rileva che non vengono esplicitati i percorsi valutativi. Risulterebbe opportuno definire quali misure o tipologie di misure contribuiscono a ciascun obiettivo del PGRA in modo da chiarire anche il grado di coerenza e l'eventuale sinergia con altri obiettivi. Ad esempio la coerenza riportata tra "Migliorare l'accesso ai servizi sanitari e contribuire all'espansione della copertura sanitaria universale" e "OS1 riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana" non è molto chiara e neppure il relativo "grado".	

Osservazione 2	Precedenti cicli di pianificazione - Per quanto concerne il piano di monitoraggio si suggerisce di mettere in relazione gli indicatori di contributo con gli indicatori di processo e di contesto (rif. Linee Guida ISPRA 124/2015) nonché evidenziare la relazione degli stessi con gli obiettivi di piano (misure) e di sostenibilità per cogliere al meglio le variazioni derivanti dal Piano stesso.

Arpa Friuli Venezia Giulia	
Osservazione 1	Riguardo a quanto rappresentato al §4.2.7 in esito al monitoraggio per l'anno 2018 si rilevano alcune problematiche relative alla raccolta dei dati (Giudizio sul trend non riportato) che, in ragione del ruolo che rinveste il monitoraggio in ambito VAS per l'eventuale riorientamento del piano, si auspica vengano risolte con i dati raccolti nel biennio 2019-2020.
Osservazione 2	Qualora vengano individuate, anche successivamente alla terza fase di consultazione, misure/azioni ulteriori rispetto a quelle già valutate precedentemente in sede di VAS del Piano 2015-2021 o che potrebbero avere effetti non già considerati sull'ambiente andrà prevista una loro rivalutazione in ambito VAS (ex Titolo II del T.U.A.) sulla base del progetto di aggiornamento del Piano di gestione.
Osservazione 3	In aggiunta agli esiti del monitoraggio effettuato al §4.2.9. si evidenzia la necessità che vengano valuti attentamente gli effetti ambientali connessi a tali interventi e alle loro misure correttive, soprattutto quando trattasi di interventi strutturali riferiti a misure di protezione M3 che risultano essere quelli maggiormente suscettibili di generare impatti, anche negativi, sulle componenti ambientali (vedasi tab. 68).
Osservazione 4	Per agevolare l'analisi degli effetti del Piano si suggerisce di rendere evidente la concatenazione gerarchica tra obiettivi di sostenibilità illustrati al §4.2.2., obiettivi di piano, misure o macrotipologie di misure individuate al §6.2. (Tabelle 66 e 67), azioni e indicatori riportando anche i valori target da raggiungere.
Osservazione 5	Le misure win-win di connessione con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE vanno prioritariamente perseguite,

incentivate e concretizzate in questo ciclo di pianificazione e possibilmente rese cogenti all'interno di specifiche Norme Tecniche di Attuazione. Altrettanto dicasi per la misura M31 "Gestione dei deflussi e della capacità laminante attraverso sistemi naturali" e per i previsti interventi di "Rinaturalizzazione/Rispristino aree di espansione naturale".

Interventi di gestione dei deflussi e della capacità laminante attraverso sistemi naturali (Misura M31) - Il ripristino delle aree di espansione naturale dei fiumi e le azioni di rinaturalizzazione contribuiscono al mantenimento/estensione dei corridoi fluviali e limitano nel contempo il rischio di una artificializzazione dei corsi d'acqua derivante dalla realizzazione di opere statiche di contenimento dei deflussi. Si segnalano a tal fine i seguenti documenti:

- Flood risk and environmental vulnerabilility EEA Report 1/2016;
- Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-

Romagna - Riqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico (approvate con D.G.R. n. 1587 del 26 ottobre 2015);

- Riqualificazione fluviale in Alto Adige- Contesto generale ed esempi pratici (Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige e Agenzia per la Protezione civile Centro funzionale provinciale 2018).
- Il Piano Regionale di Tutela delle Acque del Friuli Venezia Giulia (approvato con D.G.R. n. 591/2018)

Osservazione 6

Si segnalano:

il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) Si sottolinea l'importanza di considerare tale piano, che funge da quadro di riferimento vincolante, anche in ragione di alcune specifiche misure e indicatori individuati dal PGRA quali:

- "Numero di beni culturali e architettonici in zone di allagamento";
- "Numero di aree archeologiche in zone di allagamento";
- "Numero di beni paesaggistici in zone di allagamento".

per quanto attiene la biodiversità, flora e fauna a completamento di quanto riportato al §5.9 la carta degli habitat Corine Biotopes 2017 redatta dalla RAFVG - Servizio valutazioni ambientali e la carta degli habitat di interesse comunitario del FVG della RAFVG - DC Infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità.

la Tabella 49 (e perciò anche le tabelle e figure collegate presenti nel §5.10.) deve essere aggiornata in quanto, per il Friuli Venezia Giulia, mancano numerose aree protette: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette statali, riserve

naturali regionali, biotopi e aree di rilevante interesse ambientale (ex art. 4 e 5 L.R. 42/96). Conseguentemente risulta necessario aggiornare anche i relativi indicatori di monitoraggio (indicatori 5 "Superficie sottoposta a tutela nel distretto (Aree protette terrestri, Aree protette marine, Rete Natura 2000, Zone umide)" e 6 "siti della rete Natura 2000 con piano di gestione delle aree protette e misure di conservazione adottato")

Regione Friuli Venezia Giulia

Osservazioni del Servizio politiche
rurali e sistemi informativi in
agricoltura

Con riferimento ai cambiamenti climatici: anche se in senso stretto la materia esula dalle competenze del Servizio, si ritiene che andrebbe preso in considerazione anche l'innalzamento atteso del mare nel corso del XXI secolo, dal momento che il fenomeno influenzerà negativamente il recapito delle acque a mare da parte dei corsi d'acqua; a rigor di logica dovrebbe essere contemplato anche tra i criteri per la realizzazione delle opere di difesa e di manutenzione dei corsi d'acqua, nell'ambito delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua;

Monitoraggio del contesto: in tema di Agricoltura si propone di integrare l'indicatore proposto con la consistenza zootecnica;

Monitoraggio del contributo del PGRA alla variazione del contesto (Contributo): in tema di Agricoltura si propone di integrare l'indicatore proposto con la consistenza zootecnica;

Agricoltura: a meno che non si faccia riferimento al solo Friuli in senso stretto, modificare tale dizione in "Friuli Venezia Giulia"; parimenti per la superata Friuli-Venezia Giulia; queste situazioni sono evidenti nel paragrafo Irrigazione ma ricorrono anche in altre parti del Rapporto;

La valutazione degli impatti: valutare l'opportunità di inserire una componente ambientale Agricoltura e Foreste nelle tabelle 66, 68 e 69, al pari delle componenti Turismo ed Energia, dal momento che i terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono spesso destinati all'agricoltura e sopportano le conseguenze degli interventi; nell'eventualità che la componente proposta sia ricompresa invece nell'ambito Uso del suolo, è comunque opportuno prevedere tra gli Impatti negativi della tabella 65 e seguenti una voce che renda conto dell'interferenza in termini di perdita di produzione agricola, animale o legnosa." -

Osservazioni del Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Correlazioni tra PER e PGRA: nessuna Misura risulta essere in contrasto con il Piano in oggetto soggetto a screening di VAS.

Correlazioni tra normativa in materia energetica per le fonti rinnovabili e PGRA: Il Servizio segnala che i divieti di cui all'Aspetto M2-Prevenzione – M21 Divieti "Norme per

	impedire la localizzazione di nuovi recettori (p.es. nuove edificazioni) in aree soggette a inondazioni, inserite nella pianificazione o regolamentazione dell'uso del suolo", contenuto nel PGRA, devono conciliarsi con le previsioni dell'Allegato 3 del D.M. 10/09/2010 e quindi non dovrebbero essere tassativi, non potrebbero riguardare porzioni significative del territorio né tradursi in fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.
	Correlazioni tra PNIEC e PGRA: il Servizio energia rimarca come la Misura di Piano del PGRA in oggetto, M2-Prevenzione – M21 Divieti debba ben contemperare gli obiettivi del PNIEC, non impedendo la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici con criteri tassativi e indiscriminati."
Osservazioni del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	Evidenzia che nella valutazione della coerenza esterna con Piani/Programmi della Regione Autonoma FVG riportata nella Tabella 14 del Rapporto preliminare si fa riferimento esclusivamente al Piano di gestione dei rifiuti urbani, attualmente in fase di aggiornamento. Si ritiene a tal proposito che sia opportuno valutare la coerenza esterna anche con il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.P.Reg. 30/12/2016, n. 0259/Pres. nonché con i Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 19/03/2018, n. 058/Pres"

Inoltre si dà conto dell'Osservazione presentata dal Prof. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale e ambientale I.U.A.V (MATTM-2021-0022333 del 03/03/2021), che come precedentemente specificato non concorre alla formulazione di detto parere non essendo uno SCA, e di cui si riportano in sintesi alcune delle considerazioni presentate tra le quali: la necessità che i progetti di piano, attualmente in fase di partecipazione pubblica, contengano tutti gli elementi per poter ottemperare ai rilievi del PILOT 9722, ed evitare quindi il proseguimento del processo di infrazione comunitaria. Viene inoltre osservato che le mappe pericolosità/rischio non risultano aggiornate e sono le stesse del 1^ ciclo e che il progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni delle Alpi Orientali non sembra abbia redatto il Programma di gestione dei Sedimenti, previsto dalla legge 221/2015, le cui tre componenti, sono fondamentali ai fini ecoidrologici e idromorfologici dei fiumi.

VALUTATO che:

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:

- la gestione delle acque contenuta nel Piano in oggetto deve tener conto anche del reticolo fognario urbano delle acque meteoriche e miste che hanno un rapporto diretto con i corpi idrici superficiali, in particolare il reticolo idrografico minore, in quanto tali corpi idrici costituiscono, di norma, i recapiti finali dello sfioro delle acque meteoriche da una parte, o dei reflui depurati dall'altra. È opportuno, quindi, prevedere tra gli indirizzi strategici del piano, anche la razionalizzazione dei deflussi delle acque meteoriche nei centri urbani, per minimizzare i possibili impatti sui corpi idrici superficiali e sulla popolazione in caso di alluvioni e/o esondazioni, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica, in quanto il territorio nazionale è sempre più impermeabilizzato e tale aspetto sta assumendo sempre di più

una notevole rilevanza, anche a causa dei cambiamenti climatici degli ultimi anni. Si ritiene che andrebbe preso in considerazione anche l'innalzamento atteso del mare nel corso del XXI secolo, dal momento che il fenomeno influenzerà negativamente il recapito delle acque a mare da parte dei corsi d'acqua; a rigor di logica dovrebbe essere contemplato anche tra i criteri per la realizzazione delle opere di difesa e di manutenzione dei corsi d'acqua, nell'ambito delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua;

- l'aggiornamento del Piano deve integrare i corsi d'acqua d'interesse regionale non contemplati nel precedentemente;
- si auspica un adeguato approfondimento dei temi che riguardano gli scenari legati agli effetti dei cambiamenti climatici, prevedere tra gli indirizzi strategici del piano, anche la razionalizzazione dei deflussi delle acque meteoriche nei centri urbani, per minimizzare i possibili impatti sui corpi idrici superficiali e sulla popolazione in caso di alluvioni e/o esondazioni;
- Qualora vengano individuate, anche successivamente alla terza fase di consultazione, misure/azioni ulteriori rispetto a quelle già valutate precedentemente in sede di VAS del Piano 2015-2021 o che potrebbero avere effetti non già considerati sull'ambiente andrà prevista una loro rivalutazione in ambito VAS (ex Titolo II del T.U.A.) sulla base del progetto di aggiornamento del Piano di gestione;
- in aggiunta agli esiti del monitoraggio effettuato al §4.2.9. si evidenzia la necessità che vengano valuti attentamente gli effetti ambientali connessi a tali interventi e alle loro misure correttive, soprattutto quando trattasi di interventi strutturali riferiti a misure di protezione M3 che risultano essere quelli maggiormente suscettibili di generare impatti, anche negativi, sulle componenti ambientali;
- le misure win-win di connessione con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE vanno prioritariamente perseguite, incentivate e concretizzate in questo ciclo di pianificazione e possibilmente rese cogenti all'interno di specifiche Norme Tecniche di Attuazione. Altrettanto dicasi per la misura M31 "Gestione dei deflussi e della capacità laminante attraverso sistemi naturali" e per i previsti interventi di "Rinaturalizzazione/Rispristino aree di espansione naturale".
- il ripristino delle aree di espansione naturale dei fiumi e le azioni di rinaturalizzazione contribuiscono al mantenimento/estensione dei corridoi fluviali e limitano nel contempo il rischio di una artificializzazione dei corsi d'acqua derivante dalla realizzazione di opere statiche di contenimento dei deflussi. Si segnalano a tal fine i seguenti documenti:
 - Flood risk and environmental vulnerabilility EEA Report 1/2016;
 - Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna - Riqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico (approvate con D.G.R. n. 1587 del 26 ottobre 2015);
 - Riqualificazione fluviale in Alto Adige- Contesto generale ed esempi pratici (Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e Agenzia per la Protezione civile – Centro funzionale provinciale 2018).
- i progetti di piano, attualmente in fase di partecipazione pubblica, contengano tutti gli elementi per poter ottemperare ai rilievi del PILOT 9722, ed evitare quindi il proseguimento del processo di infrazione comunitaria.

Con riferimento ai contenuti del Rapporto Preliminare:

premesso che il Rapporto Ambientale riporta la data di gennaio 2020 e che l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità si è avviata nell'ottobre 2020, si evidenzia come tale tempistica nel rapporto preliminare porta a dichiarare che l'individuazione delle misure relative all'aggiornamento del piano sarà svolta dopo settembre 2020 data in cui verrà pubblicato il report di monitoraggio 2019 (previsto inizialmente per giugno 2020) risultando, quindi, un Rapporto preliminare non aggiornato su tale rilevante aspetto;

Ricordando, altresì, che la norma di riferimento per l'elaborazione dei Piani di distretto precisa che condizione per l'aggiornamento di detti piani è <u>l'aggiornamento</u> delle informazioni ivi contenute;

Si riscontrano carenze relative ai contenuti del Rapporto Preliminare e in particolare:

- ✓ con riferimento al consumo del suolo il Rapporto Preliminare non presenta sufficienti dati di confronto tra il primo rapporto e la situazione attuale, al fine di evidenziare il grado di antropizzazione dell'intero territorio del Distretto.
- ✓ con riferimento ai cambiamenti climatici nel piano preliminare vengono affrontati in termini
 generali i temi legati ai possibili impatti con il territorio del Distretto, ma non vengono approfonditi
 gli impatti sui ghiacciai dell'arco alpino e più in generale sulla criosfera, sui deflussi di piena, il
 rischio alluvione e le magre fluviali, sulle carenze idriche e la siccità e sulla stessa qualità delle
 acque;
- ✓ con riferimento alla Componente Salute Umana, si può evidenziare quindi che dalle informazioni contenute nel RA ai fini della riduzione delle potenziali conseguenze negative che le alluvioni possono avere per la salute umana non si dispone di un quadro analitico, informativo e valutativo adeguato. Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio a tutela della salute pubblica è rappresentato dalle mappe della pericolosità del rischio di alluvioni (art. 6 D.Lgs. 49/2010 e art. 6 Dir. 2007/60/CE). Si rende necessario disporre di tutte le azioni di aggiornamento degli strumenti di pianificazione del territorio i cui elementi conoscitivi e informativi su vincoli, delocalizzazioni del territorio, pianificazioni, nuove conoscenze, urbanizzazione sono necessari al fine di definire idonee misure di riduzione del rischio, volte a prevenire e a ridurre i danni per la salute umana
- ✓ con riferimento alla mappatura dei corpi idrici si rilevano corsi d'acqua regionali non contemplati in Friuli Venezia Giulia;
- ✓ con riferimento alla Direttiva 2007/60/CE, e precisamente all'art.4, comma2, sulla base delle informazioni disponibili, o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi:
 - mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;
 - descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative

che hanno avuto;

- descrizione delle alluvioni, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:
 - o una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni;
 - o la garanzia di uno scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità competenti interessate per la parte di bacino idrografico condiviso con altri Stati membri.
- Le conclusioni sul monitoraggio VAS evidenziano che: "Una valutazione sintetica dei risultati espressi nel documento di monitoraggio VAS, porta ad individuare un buono stato di avanzamento nell'attuazione delle misure e una buona risposta del contesto e del raggiungimento degli obiettivi del piano e degli obiettivi di sostenibilità e che pertanto, non potendosi rilevare la presenza di specifici impatti direttamente riconducibili all'attuazione delle misure di Piano, si ritiene che l'attuale quadro conoscitivo non necessiti ad oggi di individuare specifiche misure correttive da applicare al PGRA vigente, oltre quelle già previste nel Rapporto Ambientale del 2015 comprensive delle integrazioni richieste dalle Autorità Competenti". Tale asserzione circa l'impossibilità del rilevamento, non può escludere che non ci siano e tale aspetto deve essere valutato e prevenuto;
- in particolare viene riscontrata la difficoltà relativa al monitoraggio di contributo, nell'attestare in modo puntuale l'effetto positivo generato dall'attuazione del Piano sulla base che tutti gli indicatori presentano un giudizio non negativo e nessun giudizio molto negativo. Altrettanto dicasi per il monitoraggio del contesto. Si evidenzia inoltre, sia per il monitoraggio di contributo che di contesto, un elemento di notevole criticità dovuto alla mancata di disponibilità di dati;
- per quanto riguarda gli esiti del monitoraggio di processo non tutti gli enti coinvolti hanno trasmesso tale aggiornamento, rilevando un totale complessivo di 675 misure su un totale di 943. Inoltre, delle 675 misure di cui sono pervenuti i dati, 318 (47,11%) sono rimaste nella medesima classe dichiarata nel 2016, ossia non hanno visto nessun avanzamento nel processo di implementazione. Il che significa che il 47,11% degli interventi presenta uno stato invariante (0 steps). Andrebbe verificato e valutato il perché di tali esiti e se tali misure/processi non siano ritenuti più sufficientemente prioritari ed efficaci o se si è riscontrata mancanza di dati territoriali e finanziamenti. Su tali basi si ritiene necessario verificare il corrente quadro conoscitivo così da individuare specifiche misure correttive da applicare al PGRA;
- ✓ il documento non prende in rassegna le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (PGA) al fine di conseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. In particolare, occorrerebbe fare maggiore riferimento alle scelte che favoriscano le misure win-win che integrano gli obiettivi di mitigazione del rischio

- idraulico (direttiva alluvione) con quelli di salvaguardia ambientale (direttiva Quadro Acque), favorendo il coordinamento tra PRGA e PdG;
- ✓ infine riferimenti metodologici datati per la VINCA evidenziano la riproposizione, per tale parte, di quanto elaborato nella VAS 2015. In tale ambito si evidenzia che:
 - nel 2019 sono state emanate le Linee Guida Nazionali del MATTM per l'elaborazione della VinCA (richiamate in premessa) anche alla luce della modifica della metodologia europea che ha ridotto a 3 livelli gli originali 4 livelli quali fasi della valutazione;
 - va inoltre valutata l'opportunità di un approfondimento valutativo dal momento che parte delle misure individuate nella VAS 2015, a livello di macro-tipologie, sono ad oggi state individuate a livello di interventi che, in alcuni casi, rappresentano valutazioni d'incidenza sito specifiche i cui esiti valutativi potrebbero integrare il quadro di riferimento valutativo e di monitoraggio.

Va inoltre VALUTATO che:

Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s. m.i.:

per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche del Piano, si rileva che:

- come evidenziato nel Rapporto Preliminare si ha un riscontro positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del Piano per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi. In relazione a tale aspetto è opportuno sottolineare la necessità di approfondimento delle modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (PGA) e il Piano Assetto Idrogeologico – Alpi Orientali, Piani di Protezione Civile così da potere identificare come perseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. Inoltre, le finalità e gli obiettivi perseguiti dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni conferiscono a questa tipologia di piano un ruolo rilevante per l'integrazione ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale nella quale si iscrive il piano di gestione del rischio alluvioni stesso;

per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, si rileva che:

- gli effetti del Piano sono genericamente valutati sia di natura positiva, nel contribuire al soddisfacimento degli obiettivi ambientali, ma anche con ricadute negative relative a diverse componenti e temi ambientali quali la componente Acque, Consumo di Suolo, Biodiversità Beni Culturali. E' opportuno sottolineare che il proponente nel RA non considera l'inclusione della salute tra gli obiettivi prioritari del procedimento di valutazione in quanto citata trattando solo la tematica dello sviluppo urbano;
- appare anche importante sottolineare così come riportato nel RA, che per quanto riguarda i piani di gestione sono emersi alcuni elementi di possibile interferenza con la pianificazione energetica, paesaggistica e dei trasporti riconducibili rispettivamente ad azioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni, legati, rispettivamente, all'uso anti-piena dei bacini artificiali, agli interventi sul reticolo idrografico e al necessario adeguamento della pianificazione territoriale alle nuove conoscenze;

- per tali aspetti si evidenzia il richiamo fatto dall'AdB del ruolo assegnato alle Regioni e Province Autonome, in fase di elaborazione e attuazione delle misure, al fine di verificare le possibili interferenze illustrate nonché le misure di mitigazione suggerite per i potenziali effetti individuati per singole componenti o temi ambientali, con particolare riferimento alle condizioni per la fase attuativa degli interventi;
- infine, per quanto riguarda gli effetti cumulativi, si evidenzia che questi non sono stati valutati, se non genericamente, e solo in modo parziale per la componente Popolazione e Urbanizzazione.

LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. che il *Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali- II Ciclo* non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio ed è pertanto escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti necessarie prescrizioni:

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI - II CICLO, DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:

- 1. aggiornare i quadri di riferimento e le informazioni contenute nel Piano ai dati attuali anche attraverso l'utilizzo delle banche dati di Ispra e Regionali;
- 2. in relazione al consumo di suolo è opportuno integrare le informazioni presenti con quanto riportato annualmente nei rapporti sul consumo di suolo prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) (ultimo rapporto: Munafò, M. (a cura di), 2019. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019. Report SNPA 08/19).
- 3. alla luce degli aggiornamenti normativi intercorsi, è necessario sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore e, in particolare, le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), al fine di conseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. In particolare attraverso la realizzazione di un programma di gestione dei sedimenti con l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
- 4. con riferimento ai cambiamenti climatici, occorre che il Piano venga integrato attraverso un adeguato confronto con l'evoluzione legata ai cambiamenti climatici, con approfondimenti sugli impatti sui ghiacciai dell'arco alpino e più in generale sulla criosfera, sui deflussi di piena e il rischio alluvione e le magre fluviali, sulle carenze idriche e la siccità e sulla stessa qualità delle acque. In particolare, in

relazione alla Direttiva 2007/60/CE e precisamente all'art.4, comma 2, è necessario fornire una valutazione dei rischi potenziali legata alle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, attraverso:

- mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio:
- descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;
- descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:
- una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;
- la garanzia di uno scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità competenti interessate per la parte di bacino idrografico condiviso con altri Stati membri;
- 5. ampliare il campo d'indagine e approfondire le criticità ambientali esistenti all'interno del territorio del Distretto, soprattutto con riferimento alle aree di particolare interesse o pregio con una contestualizzazione delle stesse. In particolare, al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell'utilizzo delle cartografie presenti nel PAI, con le finalità legate soprattutto alla protezione della qualità delle acque, della biodiversità delle aree protette e del paesaggio, tutta la pianificazione in materia ambientale e del rischio idraulico, venga meglio disciplinata all'interno del PGRA in modo che quest'ultimo acquisisca il ruolo di quadro di riferimento, sia per gli aspetti legati al rischio di alluvioni, che per quelli che riguardano l'ambiente;
- 6. integrare le informazioni fornite con i dati che riguardano la variazione della superficie oggetto di esondazioni nel periodo in esame, al fine di cogliere efficacia degli interventi di prevenzione, protezione e preparazione, oltre che di gestione, operati nell'arco temporale compreso tra il primo ciclo ed il secondo.

II SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGRA 2021 DOVRA ASSICURARE:

- premesso che, per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, si è rilevata e valutata una notevole genericità e il rimando a livelli di pianificazione e valutazione diversi da quelli attinenti il PGRA stesso, in particolare in riferimento all'analisi degli effetti cumulativi, alla necessità di approfondimento valutativo per alcuni componenti e temi ambientali per i quali sono stati individuati potenziali effetti negativi. Ciò anche al fine di sviluppare idonei indicatori condivisi in grado di assicurarne la verifica e il monitoraggio dei fenomeni in atto nonché per superare le criticità relative alla misurazione del contributo della strategia alla variazione del contesto a seguito dell'attuazione del Piano.
- Si ritiene pertanto di affidare alla fase del Monitoraggio Ambientale l'approfondimento di alcuni aspetti connessi alla valutazione ambientale propedeutici al miglior indirizzo e re-indirizzo della strategia di intervento del Piano in oggetto. Questo anche attraverso il confronto costante e collaborativo delle diverse istituzioni coinvolte nei diversi ruoli a loro affidati nell'ambito del processo di VAS, a partire dalle competenze per tale settore dell'Autorità Competente per la VAS

- e l'Autorità responsabile del Piano e con il contributo di tutti quegli Enti con i quali sono in corso la stipula di Accordi di collaborazione e Protocolli di Intesa;
- il confronto potrebbe utilmente essere supportato dall'istituzione di un "Tavolo Tecnico di confronto permanente per l'Integrazione della Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale" utile all'avvio e al coordinamento sistematico delle attività di approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa in coordinamento e sinergia con le iniziative di cooperazione istituzionale già in atto per tale settore.

In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività:

1. Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale (svolto nell'ambito delle attività di VAS 2015) con l'individuazione:

- ✓ delle aree di approfondimento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti
 ambientali allo scopo di individuare, per il contesto territoriale di riferimento elementi di
 criticità e soluzioni per il loro superamento;
- √ dell'aggiornamento e integrazione degli indicatori individuati (indicatori di contesto, di
 contributo e di realizzazione) e degli obiettivi e delle azioni oggetto di monitoraggio e
 aggiornamento dei dati per le principali componenti ambientali analizzate;
- ✓ delle modalità di integrazione delle diverse iniziative, quali portali-banche dati informative avviate nell'ambito delle attività di Distretto, con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGRA e il PdG Acque;
- ✓ del monitoraggio degli esiti delle misure di mitigazione previste per la riduzione dei potenziali effetti negativi;
- ✓ di attività per l'elaborazione di "Criteri per l'Attuazione" relativi agli interventi, anche con riferimento alle migliori soluzioni progettuali, in grado di limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche e antropiche di rilevante interesse pubblico, se presenti;
- della definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ della definizione delle modalità di *reporting* che diano <u>anche conto del rispetto delle</u> <u>prescrizioni e raccomandazioni del presente parere.</u>

2. Nell'ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario:

- ✓ verificare, a fronte degli esiti del monitoraggio, il superamento della necessità/strategicità di alcune misure nel caso le stesse non risultino più prioritarie ed efficaci o, al contrario, della loro implementazione, se gli esiti ne ravviseranno la continua necessità;
 - su tali basi si ritiene necessario verificare il corrente quadro conoscitivo così da individuare specifiche misure correttive da applicare al PGRA;
- ✓ analizzare con maggior dettaglio gli eventi metereologici estremi e il loro impatto sul sistema

idrologico, l'evoluzione costiera, in relazione sia ai fenomeni di subsidenza attuali e futuri legati all'innalzamento del livello marino, con i riflessi sull'intero settore turistico, nonché svolgere un'analisi accurata di tutti quegli aspetti che possono determinare possibili conseguenti rischi di calo della produttività agricola (salinizzazione dei suoli) e perdita degli ecosistemi naturali;

- ✓ coordinare e monitorare, le iniziative delle singole Regioni sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico;
- ✓ monitorare l'effettivo superamento delle criticità che hanno rallentato l'attuazione delle misure previste e attuate solo in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definiva soluzione;
- ✓ Sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione.

DOVRANNO inoltre essere prese in considerazione e dar seguito alle raccomandazioni, richieste di integrazioni e approfondimenti, oggetto delle Osservazioni dei Soggetti con Competenza Ambientale, pertinenti.